

SOMMARIO

1.	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	2
2.	SOGLIE	3
3.	GENERALITÀ	4
4.	REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI	4
4.1.	Requisiti tecnologici	4
4.1.1. ...	Tecniche per ricoveri.....	4
4.1.2. ...	Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche.....	5
4.1.3. ...	Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato	6
4.2.	Requisiti gestionali	6
4.2.1	Formazione del personale	6
4.2.2	Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti.....	6
4.3.	Prescrizioni delle attività funzionali e altro	7
4.3.1	Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.	7
4.3.2....	Operazioni di molitura di cereali e proteaginoso in ambito zootecnico.	7
	<i>Fasi lavorative</i>	7
	<i>Materie prime</i>	8
	<i>Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche</i>	8
	<i>Condizioni</i>	8
	<i>Schede impianti di abbattimento</i>	Errore. Il segno
4.3.3	Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed	8
4.3.4	Impianti termici e di combustione.....	8
4.3.5	Impianti di essiccazione cereali	8
4.3.6	Impianti di trattamento effluenti di allevamento	9
4.3.7	Trasformazioni lattiero casearie.....	9
4.3.8	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni	9
4.3.9	Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione	9
4.3.10..	Impianti manifatturieri alimentari.....	10
4.3.11 ..	Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	10
5.	CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.....	11
5.1.	Note generali.....	11
5.2.	Ambito di applicazione	11
5.3.	Presentazione della domanda	11
5.4.	Contenuto della domanda.....	11
5.5.	Procedimento	11
5.6.	Efficacia della domanda e decisioni.....	12
6.	PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	12
6.1.	Gestione impianti di abbattimento.	Errore. Il segno
6.2.	Criteri di manutenzione	Errore. Il segno
6.3.	Modalità e controllo delle emissioni	14
7.	RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA.....	Errore. Il segno

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato tecnico si applica agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1, nonché alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nel presente allegato tecnico.

Per le definizioni generali si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ad es. art. 268, ecc.).

Ai fini della presente autorizzazione generale e del presente allegato tecnico, si applicano le definizioni specifiche seguenti.

“Capi potenzialmente presenti”

Per “capi potenzialmente presenti” si intende il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni);
- nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive;
- per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi;
- ogni postazione singola equivale a un posto disponibile;
- per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina e riscontrabili nella Banca Dati Regionale.

“Ambiente confinato”

per “allevamento effettuato in ambiente confinato” si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali, come definito dal d.lgs. 152/2006 stesso.

“Altre attività che diano origine ad una o più emissioni”

Attività funzionali all'allevamento

Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che **per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.**

Attività collaterali all'allevamento (altre attività)

Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento stesso, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale, è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (ad esempio macello, caseificio, molini ed essiccatoi con produzioni cedute a terzi anche solo parzialmente, ecc.) fatti salvi i requisiti previsti dalla norma per l'adesione (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II).

Qualora una delle attività collaterali, come sopra definite, superasse le soglie previste dalla normativa vigente (Dlgs 152/06 s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II) rientrando nella fattispecie di autorizzazione di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I art. 269, l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura o ad altre (es. Parte II Titolo III bis del D.lgs 152/2006 s.m.i.).

“Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo”

Per “stabilimento esistente” si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero dal 29 aprile 2006.

Per “stabilimento nuovo” si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie allevata, la riattivazione di strutture esistenti, nonché le modifiche di cui al d.D.S n. 532/2009 “Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Attuazione della d.G.R. n. 8832/2008 del 30 dicembre 2008 “Linee guida alle Province per l' autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”.

2. SOGLIE

Soglie di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Allegato IV Parte II lett. nn) “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella”.

Tabella 1

	Categoria animale (in ambiente confinato)	Soglia
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 – 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 – 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 – 600
E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1.000 – 2.500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 – 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	1.000 – 2.000
H	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2.000 – 4.000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25.000 – 40.000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30.000 – 40.000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30.000 – 40.000
L	Altro pollame	30.000 – 40.000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7.000 – 40.000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14.000 – 40.000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30.000 – 40.000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40.000 – 80.000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24.000 – 80.000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 – 500
S	Struzzi	700 – 1500

3. GENERALITÀ

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272, comma 1 e 2 (per le definizioni, si rimanda al precedente paragrafo 1). Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i seguenti requisiti.

4.1. Requisiti tecnologici

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di seguito definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore della presente autorizzazione generale.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore della presente autorizzazione generale, in stabilimenti anche esistenti si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

4.1.1. Tecniche per ricoveri

Tecniche specifiche per i ricoveri dei suini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i.	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Il Gestore deve considerare prioritariamente i sistemi riconducibili alle MTD (ove esistenti) e alle linee guida della DG Sanità aggiornate, o eventuali studi o pubblicazioni scientifiche.</p> <p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato. - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a 	<p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato. - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.

<p>mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.</p> <p>- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</p>	<p>- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</p>
---	--

Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. Nel caso specifico di allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, vanno adottati idonei sistemi di contenimento delle polveri (cuffie, reti, barriere vegetali, ecc.)</p>	<p>Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, o in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.</p>

Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicaprini, cunicoli, equini)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.</p>	

4.1.2. Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, in considerazione della loro successiva destinazione.

Stoccaggio per materiali non palabili (Liquami zootecnici)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Le nuove strutture devono essere realizzate con pareti verticali, con materiali impermeabili e dotate di valvole di sicurezza per ogni bocca di carico/scarico del materiale; dovranno inoltre essere dotate di copertura permanente almeno con materiale di copertura (argilla, polistirolo ecc.) e caricate dal basso.</p> <p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato devono inoltre essere dotate di coperture permanenti, rigide o flessibili.</p> <p>Qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido, deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia.</p> <p>Parimenti devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell'effluente, in maniera compatibile con la loro funzione.</p>	<p>Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per contenere le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami, e introdurre gli stessi al di sotto del pelo libero della superficie al fine di favorire la formazione di un crostone superficiale naturale o l'adozione di sistemi analoghi.</p> <p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato devono essere dotate di coperture permanenti, rigide, flessibili o flottanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 2 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza superiore ai 250 kW elettrici; - entro 4 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza inferiore o uguale ai 250 kW elettrici. <p>Con le medesime tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia. - devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell'effluente, qualora le matrici in ingresso prevedano anche materiali altamente fermentescibili (es. pollina).

Stoccaggio per materiali palabili⁽¹⁾ (Letame, pollina e assimilati)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Letame⁽²⁾ e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo. Per le altre tipologie⁽³⁾: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l'utilizzo di adeguata copertura. Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>	<p>Letame⁽²⁾ e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata, con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo. Per le altre tipologie³: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l'utilizzo di adeguata copertura ove tecnicamente possibile. Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>

Nota 1: effluenti di allevamento in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

Nota 2: effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera formata con materiali lignocellulosici.

Nota 3: frazioni palabili assimilate ai letami risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici con disidratazione e/o compostaggio.

4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

4.2. Requisiti gestionali**4.2.1. Formazione del personale**

È obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature; devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- È raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.

- Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

4.3. Prescrizioni delle attività funzionali e altro

4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.

Il gestore deve assicurare che:

- La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime sia di mangimi da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos^(*) deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri, collocati sugli sfiati ove tecnicamente possibile, o analoghi sistemi di contenimento.	Essere garantita la copertura superiore continua.

(*) Per le tipologie di silos vedasi decreto direzione generale Sanità n. 5368 del 29/05/2009 "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia"

4.3.2. Operazioni di molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.

Le operazioni di molitura degli alimenti ad uso zootecnico esercitate esclusivamente quali attività funzionali all'allevamento oggetto della domanda sono sempre consentite, nel rispetto tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 21** ("Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno") alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le operazioni cui al paragrafo precedente devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico **n. 21**;
- 2) alla relativa domanda di adesione è necessario allegare la **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico **n. 21**.

Il gestore che effettua operazioni di molitura anche su materie prime **non** destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali (come definite al precedente paragrafo "1") deve comunque rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel presente allegato tecnico.

Per gli **impianti mobili**, il gestore dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Gli impianti di cui all'art. 272, **comma 1**, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 500 kg/giorno) devono essere indicati nella Relazione tecnica semplificata, ma sono esonerati dalle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Fasi lavorative:

A. Carico

B. Molitura

C. Preparazione razioni

Materie prime**A. Cereali****B. Proteaginose****Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologie impianti di abbattimento
A, B, C	Polveri	10 mg/Nmc	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.

Condizioni

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla d.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzatorie di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.G.R. n. 13943 del 01/08/2003" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per l'impianto di abbattimento con codifica D.MF.01 di cui alla d.G.R. n. 3552/2012, limitatamente alla presente attività, è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque maggiore o uguale a 350 g/mq.

4.3.3. Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con *unifeed*

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

4.3.4. Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegato X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 10 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relative disposizioni regionali di attuazione. Vedasi d.G.R. n. 2601/2011 ⁽¹⁾ e atti successivi	Riferimento a Parte Quinta Titolo I d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relative disposizioni regionali di attuazione

Nota 1: d.G.R. n. 2601 del 30/11/2011 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale".

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I, d.G.R. n. 6501/2001 allegato C "Criteri e limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia", nonché il d.lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc.).

4.3.5. Impianti di essiccazione cereali

In applicazione del dDS di Regione Lombardia n. 5624 del 28/06/2013, le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 40 ("Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole")** di cui alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le attività in oggetto devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico **n. 40**;

- 2) alla domanda di adesione è necessario allegare l'apposita **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico n. 40.

4.3.6. Impianti di trattamento effluenti di allevamento

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto, gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitrificazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc.) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna. Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere annotati su apposito registro.

4.3.7. Trasformazioni lattiero casearie

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 31** ("**Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno**") di cui alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le attività in oggetto devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico n. 31;
- 2) alla relativa domanda di adesione è necessario allegare la **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico n. 31.

Si precisa che gli impianti di cui all'art. 272, **comma 1**, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 350 kg/giorno) devono essere indicati nella Relazione tecnica semplificata, ma sono esonerati dalle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.3.8. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 20** ("**Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno**") di cui alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le attività in oggetto devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico n. 20;
- 2) alla relativa domanda di adesione è necessario allegare la **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico n. 20.

Si precisa che gli impianti di cui all'art. 272, **comma 1**, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 350 kg/giorno) devono essere indicati nella Relazione tecnica semplificata, ma sono esonerati dalle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.3.9. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 19** ("**Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi ed assimilabili, con produzione**")

non superiore a 365 t/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione”) di cui alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le attività in oggetto devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico **n. 19**;
- 2) alla relativa domanda di adesione è necessario allegare la **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico **n. 19**.

Si precisa che gli impianti di cui all'art. 272, **comma 1**, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 350 kg/giorno) devono essere indicati nella Relazione tecnica semplificata, ma sono esonerati dalle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.3.10. Impianti manifatturieri alimentari

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecnico-gestionali individuate nell'**allegato tecnico n. 25** (“**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno**”) di cui alla presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Pertanto:

- 1) le attività in oggetto devono essere autorizzate, avendone i requisiti per accedervi, tramite adesione alla presente autorizzazione in via generale per attività di cui al citato allegato tecnico **n. 25**;
- 2) alla relativa domanda di adesione è necessario allegare la **Relazione tecnica semplificata** relativa al citato allegato tecnico **n. 25**.

Si precisa che gli impianti di cui all'art. 272, **comma 1**, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 350 kg/giorno) devono essere indicati nella Relazione tecnica semplificata, ma sono esonerati dalle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.3.11. Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Vanno applicate le seguenti migliori tecniche indicate:

- tutte le attività di utilizzazione agronomica devono essere effettuate in modo da minimizzare le molestie olfattive;
- per la pollina palabile e letame stabilizzati, dovrà essere preferibilmente adottato l'interramento entro le 24 ore dalla loro distribuzione;
- per i liquami, ove non ci sia coltura in atto, va preferibilmente adottato l'interramento contestuale alla distribuzione o, in alternativa, l'interramento entro 6 ore dalla distribuzione, e comunque entro le 24 ore successive, come prescritto dal Piano di Azione Regionale e condizioni meteorologiche permettendo; vanno utilizzati sistemi a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica);
- qualora vi fosse coltura in atto, la distribuzione dei liquami mediante fertirrigazione a scorrimento e/o con ali piovane, dovrà avvenire come previsto dalle specifiche e relative normative di settore preferendo l'utilizzo di liquami chiarificati;
- su prati ed erbai, la distribuzione di liquame dovrà avvenire a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica) o con altre tecniche a ridotta emissione in atmosfera;
- è fatto divieto assoluto di distribuzione con irrigatori a lunga gittata (gettone);
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e non palabili devono in ogni caso osservare tutti i vincoli previsti dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica;
- per il digestato dovranno essere prioritariamente adottati l'interramento contestuale alla distribuzione o la distribuzione localizzata (per bande o fertirrigazione).

5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

5.1 Note generali

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, ove previsti, dandone comunicazione preventiva alla Provincia ed all'ARPA - Dipartimento competente per territorio.
4. L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
5. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente allegato tecnico, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
6. Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. È fatta salva la normativa entrata in vigore successivamente alla data di sottoscrizione della presente autorizzazione generale avente effetti abrogativi/sostitutivi/modificativi/integrativi di quanto con essa disposto.

5.2 Ambito di applicazione

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
 - a) il gestore che intende esercire una nuova attività o trasferire un'attività esistente di cui alla lettera nn) della parte Seconda dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) il gestore che intende continuare l'esercizio di un impianto/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che non ricadeva nel campo di applicazione del d.P.R. n. 203/1988. L'adeguamento ai contenuti dell'autorizzazione dovrà avvenire entro il 1° settembre 2013;
 - c) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'articolo citato.
2. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui agli **Allegati A1-A e A1-B** (ove pertinenti), comprese le relazioni tecniche semplificate per attività collaterali eventualmente presenti.

5.3 Presentazione della domanda

1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, in regola con le vigenti norme fiscali e debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere presentata al SUAP di competenza.
2. La domanda deve pervenire al SUAP di competenza, completa di quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, almeno **quarantacinque giorni** prima della installazione di un nuovo impianto o dell'avvio di una nuova attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente;

5.4 Contenuto della domanda

La domanda di adesione deve essere completa. A tal fine, la domanda deve contenere i dati, le informazioni e la documentazione tecnica richieste nel modello di cui all'allegato **3A** "Modello di domanda di adesione all'autorizzazione generale".

5.5 Procedimento

1. Fermo restando quanto previsto per le attività esistenti ai sensi dell'art. 281, comma 3, il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP Competente, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo 5.4.

2. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro **trenta giorni** dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a **trenta giorni** dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
3. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
4. Il Comune interessato o l'ARPA, qualora riscontrasse il non rispetto dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o dei requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative dei cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro **trenta giorni** dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di **quarantacinque giorni** da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro **trenta giorni** dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.
5. Sono fatte salve le norme entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione generale, in quanto applicabili.

5.6 Efficacia della domanda e decisioni

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di **quarantacinque giorni** dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo E. (osservazioni da parte del Comune o dell'ARPA), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
3. La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative dei cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere comunicato - previa, se del caso, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative di settore in relazione agli impianti ed alle attività contemplati dall'autorizzazione generale.
5. Sono fatte salve le norme entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione generale, in quanto applicabili.

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

6.1.

Il gestore, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione, deve fare riferimento, oltre a quanto specificato all'interno del documento, alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale di seguito riportate.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del d.lgs 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, Il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

6.2. Stoccaggio

1. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
2. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
3. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

6.3. Criteri di manutenzione impianti di abbattimento

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

6.4. Messa in esercizio e a regime

1. Il gestore, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
3. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
4. La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
6. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA POINT» con le modalità previste dalla dGR n. XI/5773 del 21/12/2021.
7. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

Nei casi in cui (ai sensi del paragrafo G, punto 26., lettera a) dell'Allegato 2 alla presente Autorizzazione generale) il gestore debba adeguarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel presente allegato ed alle condizioni e prescrizioni generali della presente autorizzazione, dovrà trasmettere, entro novanta giorni dall'avvenuto adeguamento, gli esiti delle rilevazioni analitiche, qualora previste, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

6.5. Modalità e controllo delle emissioni

1. I limiti alle emissioni si intendono rispettati qualora siano presenti i sistemi di abbattimento indicati.
2. Dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti di abbattimento ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
3. In caso non siano presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere effettuate le analisi per dimostrare il rispetto dei limiti, ove previsti. Adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
4. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

6.6. Metodologia analitica

1. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dall'art.271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Più in dettaglio l'ordine di priorità tenere presente nella scelta del metodo è il seguente:
 1. Norme tecniche CEN,
 2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM),
 3. Norme tecniche ISO,
 4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....).

In alternativa, possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.

Si ricorda inoltre che:

1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.